



COMUNE DI CERESARA

PROVINCIA DI MANTOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza del 28/02/2025

Deliberazione n° 2

OGGETTO:	COSTITUZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CERESARA APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO.
----------	---

L'Anno **duemilaventicinque**, addì **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **18:30** nella sala riservata per le riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto del Comune di Ceresara vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Francesco Guarneri	Presidente	Presente
Remo Zardini	Consigliere	Presente
Francesco Bonfante	Consigliere	Assente Giustificato
Dante Allodi	Consigliere	Presente
Leandro Grazioli	Consigliere	Presente
Silvia Vaccari	Consigliere	Presente
Mario Marino	Consigliere	Presente
Elisa Bacchi	Consigliere	Presente
Daniela Ghidini	Consigliere	Presente
Guido Ghizzi	Consigliere	Presente
Serena Ruggeri	Consigliere	Assente Giustificato

Numero totale PRESENTI: **9** – ASSENTI: **2**

Partecipa alla seduta **Avv. Zirelli Roberta** Segretario Comunale del Comune.

Partecipa alla seduta la Sig.ra **Ghizzi Simona** Assessore Esterno senza diritto di voto.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, ai sensi dell'art. 38 c.2 del D.Lgs n.267/2000, il Sig. **Guarneri Francesco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Sindaco introduce l'argomento ricordando che da alcuni mesi si sta portando avanti questo progetto e che la scorsa settimana si sono tenuti gli incontri pubblici di presentazione dell'iniziativa.

Quindi, passa la parola al Consigliere Grazioli che illustra la proposta precisando che si tratta di approvare l'atto costitutivo e lo statuto della Comunità Energetica, dando mandato al Sindaco di procedere come rappresentante del comune quale socio fondatore mediante consultazione pubblica.

Il Consigliere Grazioli precisa che la Comunità Energetica avrà la forma di associazione non riconosciuta con scopo di solidarietà sociale, e che nella fase iniziale ci si è avvalsi del supporto giuridico / amministrativo di ANPCI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani). Informa che la proposta di delibera è stata modificata prevedendo l'avvio di una consultazione pubblica per l'individuazione di almeno un altro socio fondatore, mediante pubblicazione di apposito avviso, al fine di assicurare la massima partecipazione di privati, aziende e associazioni locali.

Il Consigliere Grazioli precisa, inoltre, che la comunità energetica verrà denominata "CERESARA CER", anziché quella indicata nell'originaria proposta di delibera.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Le comunità energetiche sono delle associazioni tra produttori e consumatori di energia, finalizzate a soddisfare il proprio fabbisogno energetico attraverso la propria stessa produzione, realizzata mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili;
- La Direttiva 2018/2001/UE, volta a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili, con la quale è stata introdotta la definizione di comunità energetica rinnovabile (REC) come entità giuridica prevede una partecipazione aperta e volontaria, da parte dei soci localizzati in prossimità dell'impianto di produzione (di proprietà della CER stessa), l'aggregazione di persone fisiche, EELL e PMI in qualsiasi forma purché non animate dal profitto come prima finalità, bensì obiettivi di miglioramento ambientale, sociale ed economico per i membri della REC e per il territorio su cui questa insiste;
- Il recepimento della Direttiva 2018/2001/UE attraverso il d.lgs. 199 del 2021, dà fin da subito la possibilità a tutti i cittadini di esercitare collettivamente il diritto di produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e vendere l'energia auto prodotta, con l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla propria comunità. In particolare, ci si attende che comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo collettivo possano contribuire a mitigare la povertà energetica, grazie alla riduzione della spesa energetica, tutelando così anche i consumatori più vulnerabili;
- In base a quanto previsto dall'articolo 31 del Decreto Legislativo 199/2021:
 - gli impianti rinnovabili devono avere potenza non superiore a 1 Mw, collegati alla cabina primaria e devono essere entrati in esercizio successivamente al 24 gennaio 2024;
 - i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente;
 - l'energia condivisa è pari al valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
 - l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo;
 - nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa e media tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina primaria;

Ritenuto che le comunità energetiche e i progetti di autoconsumo collettivo siano un driver importante per il significativo incremento dell'autoconsumo dell'energia laddove essa verrà prodotta, anche in considerazione del fatto che per premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo, sarà erogata dal GSE una tariffa incentivante, alternativa al meccanismo dello scambio sul posto, con risparmi che sulla base di alcune stime, potrebbero essere compresi tra il 10 e il 40%;

Ravvisata, in coerenza con le linee programmatiche di governo dell'Amministrazione Comunale, l'opportunità di costituire una Comunità Energetica, con la partecipazione iniziale e il supporto giuridico e amministrativo di ANPCI Servizi;

Valutata sin da ora la possibilità che, qualora la Comunità Energetica raggiunga un numero di soci importante e la gestione dei soci divenga complessa e difficile, la Comunità Energetica potrà scorporare una parte dei soci, su base volontaria, in una nuova Associazione;

Visti i seguenti schemi documentali, uniti al presente atto:

- atto costitutivo;
- statuto;

Ritenute le stesse coerenti con gli orientamenti dell'Amministrazione Comunale e pertanto meritevoli di approvazione;

Ritenuto altresì di autorizzare il Sindaco alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sul territorio del Comune di Ceresara attraverso la costituzione di una associazione non riconosciuta mediante una scrittura privata autenticata, dando facoltà allo stesso sindaco di apportare le eventuali correzioni e/o modifiche necessarie od opportune alla formalizzazione degli atti, purché venga rispettata la sostanza di quanto allegato al presente atto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali vigenti in materia;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. **Di richiamare** la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di esprimere** la volontà di costituire una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sul territorio del Comune di Ceresara;
3. **Di autorizzare** il Sindaco alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sul territorio del Comune di Ceresara attraverso la costituzione di una associazione non riconosciuta mediante una scrittura privata autenticata, autorizzando lo stesso alla ricerca di soci mediante forme di consultazione pubblica, autorizzando lo stesso ad apportare le eventuali correzioni o modifiche ritenute necessarie od opportune alla formalizzazione degli atti, purché venga rispettata la sostanza di quanto allegato al presente atto;
4. **Di approvare** gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del Comune di Ceresara allegati al presente atto;
5. **Di dare atto** che la CER sarà denominata "CERESARA CER";
6. **Di dare atto che:**
 - sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure anticorruzione del PTPC approvato con Delibera di Giunta comunale n. 57 del 12/06/2024, contenuto nel PIAO approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 14/02/2025;
 - in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente;

- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199;

Di dichiarare con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs 18/8/2000, n.267, al fine di concludere in tempi brevi la procedura di costituzione dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

II SINDACO

II SEGRETARIO COMUNALE

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 28/02/2025

Per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvata con D.Lgs. n°267/2000

IL RESPONSABILE DI E.Q.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.